

DELIBERA N. 247/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELELOMBARDIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELELOMBARDIA") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com"*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com."*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS recante *"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"* assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 10 giugno 2009;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l'attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito della Regione Lombardia;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 15 maggio 2012, la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 da parte della società Telelombardia S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telelombardia *sub specie* di superamento del limite di affollamento pubblicitario orario nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 22 ottobre 2011 nelle fasce orarie 19-20 e 20-21;

VISTO l’atto, Cont. n. 6/12, del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia datato 24 maggio 2012 e notificato in data 29 maggio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i. per aver l’emittente Telelombardia, relativamente ai programmi trasmessi nel giorno di cui sopra, superato nettamente il limite di affollamento orario;

RILEVATO che la società Telelombardia S.r.l., nel corso della memoria difensiva fatta pervenire in data 9 luglio 2012, ha evidenziato che l’affollamento contestato non sussiste in quanto secondo l’emittente le percentuali di affollamento risultano totalmente difformi dai dati risultanti dal registro dei programmi e includono i *jingle* e varie comunicazioni istituzionali che vanno scomputati dalle percentuali medesime. In particolare nella fascia oraria 20-21, anche senza scomputare tali forme di autopromozione e di comunicazione istituzionale, la percentuale di affollamento è al di sotto del 25%; nella fascia oraria 19-20, una volta scomputate le forme di autopromozione e di comunicazione istituzionale, vi è un’eccedenza recuperata nel corso dell’ora precedente;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, su istanza della società Telelombardia S.r.l., ha audito la stessa in data 18 luglio 2012;

RILEVATO che la parte, nel corso della memoria integrativa fatta pervenire in data 28 agosto 2012, ha ribadito che le sovrimpressioni presenti nelle fasce orarie contestate vanno considerate come sponsorizzazioni e non come messaggi promozionali, essendo esse identiche alle sovrimpressioni degli sponsor del campionato di calcio presenti sulle immagini fornite dalla Lega calcio alle emittenti, tanto locali quanto nazionali e quindi non computabili nel calcolo dell’affollamento pubblicitario di cui all’articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e s.m.i.;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ritiene di non poter accogliere le giustificazioni dell’emittente sostenendo che ai sensi della

normativa vigente per poter considerare le sovrimpressioni alla stregua di sponsorizzazioni equiparabili a quelle trasmesse dalle reti nazionali, occorre che le stesse abbiano fondamento in appositi accordi scritti tra *sponsor* e Lega Calcio, che non risultano sussistere nel caso di specie, e ribadendo quindi la sussistenza della violazione per i fatti contestati attraverso la modalità di rilevazione correttamente utilizzate dallo stesso, ha proposto a questa Autorità, in data 3 agosto 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei limiti di affollamento orario per il giorno in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata dalla parte, questa non appare di per sé idonea a confutare gli addebiti avanzati in sede di contestazione, in quanto gli affollamenti pubblicitari orari rilevati dal Corecom Lombardia, al di là di qualsiasi argomentazione difensiva, risultano comunque superare i limiti orari posti dall'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 177/05 e s.m.i. e che dai controlli effettuati dall'Autorità emerge comunque una sfasatura tra le rilevazioni effettuate dal suddetto Co.re.com. e le informazioni fornite dall'emittente stessa;

RITENUTO, per l'effetto, di poter accogliere la proposta del Co.re.com. Lombardia con riferimento al giorno di diffusione, ossia in data 22 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.: *«La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva»*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Telelombardia riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 22 ottobre 2011, integra la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38 comma 9 D.Lgs. 177/2005 e s.m.i.;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari

in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite di affollamento orario non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione al netto di ogni onere accessorio;

VISTO l'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società *Telelombardia S.r.l.* esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale *Telelombardia* con sede in Milano, alla via Colico, 21 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 38, comma 9, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*

n. 247/12/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 247/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci